



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

01/2014 R.G. Procura Federale Fibis

01/2014 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibis

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

– **CSB LE SIECI, affiliato Fibis, con sede legale in Le Sieci (Pontassieve), via Aretina 105/A, in persona del suo legale rappresentante sig.ra Filomena Locanto, [redacted] presidente del CSB su intestato all'epoca dei fatti, corresponsabile ex art. 2 co. 3 Reg. Giustizia;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 del reg. Giustizia Fibis, perchè *“omettendo (a tutt'oggi) di pagare i premi della gara ai giocatori-partecipanti al 1° Memorial Massimo Mattolini, ammontanti ad euro 5.410,00 complessivi (da dividere fra 29 giocatori Fibis partecipanti alla suddetta gara), oltre ad euro 557,50 quale quota dovuta e non versata al Cr Toscana per i premi ad accumulo di fine stagione, violava le disposizioni portate dal Regolamento tecnico sportivo – v. cap. 1), che statuiscono l'obbligo per i CSB organizzatori dell'evento sportivo, in possesso del nulla osta regionale (come nel caso di specie), di farsi garanti di tutti gli aspetti finanziari ed organizzativi, costituendo tale condotta violazione amministrativa in danno della federazione (comitato regionale toscana) e violazione disciplinare. Della violazione disciplinare risponde anche la presidente CSB Le Sieci sig.ra Filomeno Locanto”.*

Violazione accertata nel mese di marzo 2014 e atutt'oggi permanente.

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del Presidente del Comitato Provinciale Fibus FI-PO-PT-AR-SI dell'11 marzo 2014.

All'udienza del 12 settembre 2014 era presente l'incolpata, assistito dal suo difensore, Avv. Piccolo.

L'incolpata dichiarava di voler rispondere ad alcune domande della Commissione e ripercorreva i fatti avvenuti in occasione del contestato illecito disciplinare.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicata la sanzione dell'ammenda nella misura di 500,00 ai sensi dell'art. 18 Reg. Giustizia, per quanto riguarda la tesserata la sanzione di mesi uno di sospensione da ogni attività Federale.

La difesa dell'incolpata si riportava alla memoria già depositata in atti, rimettendosi a giustizia:

Motivazione

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpata per la violazione contestatagli.

L'ammanto di oltre 5.000,00 € non è contestato nella sua materialità.

La difesa si limita a contestare l'allocatione della responsabilità di quanto avvenuto.

Tuttavia, così come probabilmente non si può dire che la Presidente Locanto – odierna incolpata – sia unica responsabile di quanto accaduto, allo stesso modo non si può certamente negare che parte della responsabilità, anche indirettamente ricada sulla stessa.

Il fatto è comunque grave e, ai sensi dell'art. 2, co. 3 Reg. Giustizia vigente, oltre al CSB, la corresponsabilità deve essere affermata anche in capo alla Presidente dello stesso CSB.

Corrette appaiono le richieste sanzionatorie del P.F. per ciò che attiene alla Tesserata LOCANTO, mentre la sanzione pecuniaria in capo al CSB Le Sieci deve essere più congruamente elevata nella misura di € 750,00 di ammenda.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1, Regolamento di Giustizia, applica al CSB LE SIECI la sanzione di € 750,00 di ammenda;

- all'inculpata **LOCANTO FILOMENA**, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi uno.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 12 settembre 2014

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri

Elisa Fabbri